

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA	- Presidente -	Pubblicazione e deposito della sentenza. Ad. 11/3/2025 CC R.G.N. 22647/2021
Dott. ROBERTO SIMONE	- Consigliere -	
Dott.ssa ANNA MOSCARINI	- Consigliere -	
Dott. PAOLO SPAZIANI	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22647/2021 R.G. proposto

da

GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avv.

- ricorrente -

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv.

- controricorrente -

e nei confronti di

TERESA GIOVANNI MARIO ANTONELLA

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 273/2021 del 10/2/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/3/2025 dal
Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
letta la memoria del ricorrente;



RILEVATO CHE

- Giuseppe proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 273/2021 del 10/2/2021 del Tribunale di Benevento che, quale giudice di appello, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione svolta dall'odierno ricorrente avverso la sentenza n. 8/2015 resa dal Giudice di Pace della medesima città nella causa (avente ad oggetto risarcimento danni alla persona derivanti da incidente stradale) promossa nei confronti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. e di Filippo
- a fondamento della propria decisione, il Tribunale affermava che l'appello era stato avanzato dopo la scadenza del termine prescritto dall'art. 327 c.p.c.;
- resisteva con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.A., mentre non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Teresa Giovanni Mario Antonella eredi di Filippo (deceduto il 28/10/2019 e rimasto contumace nei gradi di merito);
- il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

- con un unico motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che rimanda all'allegata certificazione del Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, si censura la sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto tardiva l'impugnazione, notificata in data 11/4/2016, sul presupposto che il *dies a quo* per l'interposizione del gravame sarebbe decorso dalla data del deposito della sentenza in cancelleria, risultante dal relativo timbro in data 11/8/2014, senza considerare che la sentenza recava il numero «08/2015», con annotazione al cronologico n. «18/2015»;
- sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 16/11/2015 (e, dunque, in data successiva al deposito in cancelleria), con la conseguenza che il termine per proporre appello era da individuare in



detta ultima data e che, dunque, si sarebbe dovuta ritenere tempestiva l'impugnazione;

- il motivo è fondato;
- poiché, nella sostanza, è stata denunciata la violazione di una norma processuale, il Collegio – sia pure con il limite di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., nella specie soddisfatto – è chiamato ad esaminare il fatto processuale;
- orbene, dal fascicolo processuale risulta che:

a) la causa è stata trattenuta in primo grado in decisione all'udienza del 4/3/2014, svoltesi davanti al Giudice di Pace di Vitulano;

b) la relativa sentenza reca timbro di deposito 11/8/14 della Cancelleria del Giudice di Pace di Benevento, con intestazione «Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano» e con annotazione, impressa sulla prima pagina, «sentenza n. 08/15 - cronol. 18/15»;

c) la sentenza n. 08/15, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è stata pubblicata in data 16/11/2015 ed il deposito di detta sentenza è stato comunicato all'odierno ricorrente in data 26/11/2015;

d) avverso la predetta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto appello con atto notificato l'11/4/2016;

e) il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, ha ritenuto tardiva l'impugnazione, prendendo in considerazione la data di deposito in Cancelleria risultante dal timbro (e cioè la data dell'11/8/2014);

- tanto premesso in fatto, occorre rammentare che – con la sentenza n. n. 18569 del 22/9/2016, Rv. 641078-01 – le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver affermato in via generale che «il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione», hanno avuto modo di precisare che, «qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante



apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo»;

- di tale principio di diritto non ha tenuto conto il Tribunale di Benevento, che ha erroneamente riunito in un unico momento il deposito e la pubblicazione della sentenza, atteso che nel caso di specie:

- l'Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano è stato soppresso ed accorpato all'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento in ottemperanza al DM Giustizia 7/3/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2014;

- il Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio di Benevento con provvedimento del 29/10/2015 – dopo aver rilevato che «per varie e note vicissitudini» non si era ancora materialmente concretizzato il suddetto accorpamento e che «solo in data 15 ottobre 2015» si era avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell'ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano – ha disposto procedersi alla pubblicazione delle sentenze depositate e/o giacenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento e già di competenza del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano;

- dando continuità al principio espresso dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite (e conformemente al precedente di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3536 del 13/2/2020, riguardante una fattispecie quasi identica), occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata;



- ne consegue che l'appello proposto da Giuseppe è stato erroneamente ritenuto tardivo dal Tribunale di Benevento, che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, avrebbe dovuto prendere in esame la data di pubblicazione (16/11/2015) della sentenza contraddistinta col n. 08/15, con cronologico n. 18/15 di pari data;
- la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice, per l'ulteriore prosieguo
- si rimette al giudice del rinvio, in relazione al complessivo esito della lite, la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità;

p. q. m.

la Corte

accoglie il ricorso principale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso Magistrato addetto all'Ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2025.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

